

CONDIZIONI GENERALI
DI
ASSICURAZIONE

**POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE
VITA PRIVATA "R.C. DELLA FAMIGLIA"**

Indice

■ Sezione:
Responsabilità Civile

Oggetto dell'assicurazione	2
1.1 – Assicurazione Responsabilità Civile per fatti della vita privata (R.C. della Famiglia)	2
1.2 – Responsabilità Civile Fabbriato	2
1.3 – Ricorso Terzi	3
1.4 – Estensione Territoriale	3
1.5 – Pluralità di assicurati – Sussidiarietà	3
1.6 – Validità temporale dalla garanzia	3
Delimitazione dell'assicurazione	4
2.1 – Persone non considerate terzi	4
2.2 – Esclusioni	4
Norme operanti in caso di sinistro	5
4.1 – Obblighi in caso di sinistro	5
4.2 – Gestione della vertenza di danno e spese di resistenza	5
Condizioni Generali di Assicurazione comuni a tutte le sezioni	6
Art. 1 – Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione	6
Art. 2 – Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione	6
Art. 3 – Assicurazione presso diversi assicuratori	6
Art. 4 – Comunicazioni dell'Assicurato alla Società	6
Art. 5 – Recesso in caso di sinistro	6
Art. 6 – Indicizzazione	6
Art. 7 – Oneri	7
Art. 8 – Foro competente	7
Art. 9 – Rinvio alle norme di legge	7
Condizioni particolari	8
Sezione C) RESPONSABILITA' CIVILE	8

■ Per facilitare la lettura e la migliore comprensione delle Condizioni Generali di Assicurazione, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 209/05,
le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono state evidenziate in grassetto corsivo.

■ Sezione: Responsabilità Civile

Oggetto dell'assicurazione

1.1 - Assicurazione Responsabilità Civile per fatti della vita privata (R.C. della Famiglia)

La Società si obbliga, fino alla concorrenza delle somme indicate in polizza, a tenere indenne:

il Contraente e tutti i componenti della sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato di Famiglia di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata, con esclusione quindi di rischi inerenti ad attività professionali.

L'assicurazione vale per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato e alle altre persone nei confronti delle quali è prestata l'assicurazione, anche da fatto doloso di soggetti dei quali debbano rispondere ai sensi di legge.

Sono compresi i rischi inerenti alla normale attività di conduzione dell'abitazione (dimora abituale o non abituale) indicata in polizza, nonché di quella, di proprietà o in locazione, adibita a soggiorni temporanei dell'Assicurato e delle persone nei confronti delle quali è prestata l'assicurazione, entro i confini dell'Europa.

Sono inclusi, inoltre:

- l'uso di apparecchi domestici;
- la caduta di antenne non centralizzate riceventi e trasmettenti per apparecchi televisivi e per radioamatori installate sul tetto o sui balconi del fabbricato.

A parziale deroga del punto 2.2 lett. n), l'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o uso di animali domestici, nonché di cavalli da sella e di altri animali da sella. **La presente estensione di garanzia viene prestata con una franchigia di Euro 70,00 per ogni danno a cose;** tale franchigia non si applica per i cani addetti ad accompagnamento di persone non vedenti.

L'assicurazione vale altresì:

a) Addetti ai servizi domestici

A deroga del punto 2.1 lett. c), per la responsabilità civile dovuta a reato colposo, perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato, dell'Assicurato e delle persone nei confronti delle quali è prestata l'assicurazione, verso gli addetti ai servizi domestici, per infortuni da questi sofferti in occasione di lavoro o servizio (escluse le malattie professionali).

Per gli addetti ai servizi domestici soggetti ad assicurazione obbligatoria presso l'INAIL, la garanzia comprende anche le somme che l'Assicurato debba pagare a seguito dell'eventuale azione di regresso dell'INAIL stesso.

b) Veicoli a motore

A parziale deroga del punto 2.2 lett. e), h) e i), per i rischi derivanti da:

- incendio, esplosione o scoppio di veicoli a motore **purché detti mezzi siano ricoverati in box o rimesse private o, comunque, non siano in circolazione su strade di uso pubblico o aree ad esse equiparate.**

La presente garanzia comprende i danni arrecati ai locali di proprietà di terzi anche se locati all'Assicurato;

- guida o messa in movimento da parte di figli minori e all'insaputa dei genitori di autoveicolo o motoveicolo soggetto all'assicurazione obbligatoria regolarmente operante, in relazione all'eventuale azione di regresso svolta dall'assicuratore della Responsabilità Civile Auto;
- qualsiasi fatto conseguente all'utilizzo, in qualità di trasportato, di autoveicoli di proprietà di terzi **con esclusione dei danni arrecati all'autoveicolo stesso.**

1.2 - Responsabilità Civile Fabbricato

Operante se richiamata in polizza ed indicato il relativo massimale di garanzia.

La Società si obbliga, fino alla concorrenza delle somme indicate in polizza, a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a

titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dell'edificio identificato in polizza alla voce

- ubicazione dell'abitazione / casa

Sono compresi i rischi delle antenne radiotelevisive centralizzate, degli spazi di proprietà dell'Assicurato (escluse le strade private) adiacenti e pertinenti al fabbricato assicurato, anche tenuti a giardino, inclusi i danni da caduta accidentale degli alberi o parti di essi (tranne i danni da abbattimento e potatura).

La garanzia copre anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato, nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, interessanti il fabbricato o l'abitazione (dimora abituale o non abituale) suindicati.

I danni derivanti da spargimento d'acqua sono compresi solo se conseguenti a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato o del maggior immobile di cui forma eventualmente parte.

Per tali danni, nonché per quelli derivanti da rigurgito di fogna, la garanzia viene prestata con una franchigia di Euro 50,00 per ogni sinistro. Nel caso di sinistro per cui operi anche la garanzia di cui al punto 1.1 lett. i) "Acqua condotta" della Sezione A (Incendio) la franchigia verrà applicata una sola volta per i danni derivanti da una medesima causa.

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, ***sino a concorrenza del 20% della somma assicurata purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia.***

Se l'assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà essa comprende tanto la responsabilità per i danni dei quali deve rispondere in proprio quanto la quota a suo carico per i danni dei quali deve rispondere la proprietà comune, ***con esclusione del maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.***

1.3 - Ricorso Terzi

Operante ***se indicata la relativa somma assicurata nella sezione Incendio.***

La Società risponde delle somme dovute dall'Assicurato in conseguenza di incendio, esplosione e scoppio delle cose assicurate con la Sezione A (Incendio) contro tali eventi che abbiano cagionato danni diretti e materiali a cose di terzi.

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, ***sino a concorrenza del 20% della somma assicurata purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia.***

La Società, inoltre, se assicurata la partita "Effetti Domestici" alla Sezione A (Incendio), risponde, nei casi di responsabilità dell'Assicurato, dei danni diretti e materiali causati da incendio, esplosione e scoppio ai locali dell'abitazione ammobiliata presa in affitto per la villeggiatura entro i confini dell'Europa e all'arredamento ivi contenuto, ***per un importo pari a cinque volte la somma assicurata per gli effetti domestici sino ad un massimo di Euro 260.000,00.***

1.4 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni che avvengano in tutto il mondo, ***esclusi Stati Uniti d'America, Canada, Messico ed Australia.***

1.5 - Pluralità di assicurati - Sussidiarietà

I massimali stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Fermo quanto disposto delle Condizioni di Assicurazione qualora i soggetti assicurati diversi dal Contraente usufruiscano di altre polizze di assicurazione di Responsabilità Civile che comprendono il rischio oggetto del presente contratto, quest'ultimo, sempre nei limiti convenuti, sarà operante in eccedenza alle garanzie previste dalle suddette polizze.

1.6 - Validità temporale dalla garanzia

L'assicurazione vale per i sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia del contratto.

Delimitazione dell'assicurazione

2.1 - Persone non considerate terzi

Ai fini della presente assicurazione **non sono considerati terzi**:

- a) **il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché tutti i componenti della sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato di Famiglia;**
- b) **quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con essi nei rapporti di cui alla precedente lett. a);**
- c) **le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e gli altri soggetti nei confronti dei quali è prestata l'assicurazione, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio (salvo quanto previsto dal precedente punto 1.1 lett. a) "addetti ai servizi domestici").**

2.2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) **derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche;**
- b) **di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;**
- c) **a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo (salvo quanto previsto dal precedente punto 1.3);**
- d) **derivanti da furto;**
- e) **a cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute (salvo quanto previsto dai precedenti punti 1.1 lett. b) "veicoli a motore" e 1.3 "Ricorso Terzi").**
- f) **- derivanti direttamente o indirettamente da organismi/prodotti geneticamente modificati e/o trasformati;**
 - **verificatisi in connessione diretta o indiretta con campi elettromagnetici;**
 - **derivanti direttamente o indirettamente da amianto o prodotti contenenti amianto o che si siano verificati in connessione con amianto o prodotti contenenti amianto.**

Per l'assicurazione di "Responsabilità Civile della Famiglia", di cui al punto 1.1, **sono altresì esclusi i danni:**

- g) **derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi (salvo quanto previsto dal punto 1.2 "R.C. Fabbricato" se operante);**
- h) **derivanti da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili (salvo quanto previsto dal precedente punto 1.1 lett. b) "veicoli a motore");**
- i) **derivanti da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età (salvo quanto previsto dal precedente punto 1.1 lett. b) "veicoli a motore");**
- l) **derivanti dalla navigazione nautica a remi ed a vela con qualsiasi imbarcazione di lunghezza superiore a m. 6,50 ed in ogni caso dalla navigazione oltre le acque del Mar Mediterraneo, gli stretti e le acque interne europei;**
- m) **derivanti dalla pratica di attività sportiva svolta a titolo non dilettantistico, dalla pratica del parapendio e paracadutismo, nonché derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni di atletica pesante e pugilato;**
- n) **derivanti dalla proprietà, uso o possesso di animali (salvo quanto previsto dal precedente punto 1.1);**
- o) **derivanti dalla violazione intenzionale di leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione ed uso di armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili;**
- p) **derivanti dall'esercizio della caccia.**

Per l'assicurazione di "Responsabilità Civile Fabbricato", di cui al punto 1.2, **sono altresì esclusi i danni:**

- q) **derivanti dall'esercizio nel fabbricato, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti, professioni, nonché dall'attività personale dell'Assicurato, degli inquilini o condomini e loro familiari;**
- r) **da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;**
- s) **a fabbricati non in buone condizioni di stabilità e manutenzione.**

Norme operanti in caso di sinistro

4.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art.1913 del Codice Civile). L' inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).

4.2 - Gestione della vertenza di danno e spese di resistenza

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.**

Condizioni Generali di Assicurazione comuni a tutte e sezioni

Art. 1 - Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente o l'Assicurato *non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901 del Codice Civile.*

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 2 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente, salvo quanto disposto dall' art. 5 Recesso in caso di sinistro.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 3 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, *il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.*

Art. 4 - Comunicazioni dell'Assicurato alla Società

Tutte le comunicazioni devono essere fatte mediante lettera raccomandata all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Le modificazioni alle pattuizioni contrattuali devono, per essere valide, risultare da apposito atto firmato dalla Società e dall'Assicurato.

Art. 5 - Recesso in caso di sinistro

Nel caso in cui il Contraente sia Consumatore ai sensi di legge:

- Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dalla garanzia dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata.

Nel caso in cui il Contraente non sia Consumatore ai sensi di legge:

- Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dalla garanzia dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata.

Il recesso ha effetto dalla data d'invio della comunicazione da parte dell'Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data d'invio della comunicazione.

La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di assicurazione non corso.

Art. 6 - Indicizzazione

(Non operante per la garanzia "Assistenza" - Sezione D)

Somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale) e premio, sono collegati all'indice del costo della vita (indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati).

Nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l'indice del mese di agosto dell'anno precedente. Alla scadenza di ogni periodo di assicurazione se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o di quello dell'ultimo adeguamento, somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale) e premio varieranno proporzionalmente a decorrere dalla medesima scadenza di rata. In caso di ritardata pubblicazione dell'indice verrà fatto riferimento all'ultimo indice mensile conosciuto dell'anno precedente.

Si conviene che, a parziale deroga dell'art. 6 delle "Norme operanti per le Sezioni A (Incendio) e B (Furto)", la "regola proporzionale" ivi prevista non si applica qualora il valore di ciascuna partita superi quello assicurato di una percentuale (calcolata sulla somma assicurata stessa) non superiore al 10%. Qualora detta percentuale venga superata, la regola proporzionale vale per l'eccedenza.

È in facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare all'adeguamento — che peraltro si applicherà almeno per quattro volte — inviando raccomandata all'altra **Parte almeno 60 giorni prima della scadenza annuale; in tal caso somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale) e premio resteranno quelli risultanti dall'ultimo adeguamento e riprenderà pieno vigore il sopracitato art. 6 delle "Norme operanti per le Sezioni A (Incendio) e B (Furto)".**

Quanto disposto dal presente articolo può essere reso non operante, inserendo in polizza, tra i "Codici di clausole speciali", il codice A343.

Art. 7 - Oneri

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico dell'Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 8 - Foro competente

Nel caso in cui il Contraente sia al Consumatore ai sensi di legge il Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo in Italia del Contraente.

Nel caso in cui il Contraente non sia Consumatore ai sensi di legge il Foro competente è, a scelta della parte attrice, quello del luogo ove ha sede legale il Contraente o la Società.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente modello o dalla polizza, di cui il presente modello forma parte integrante, valgono le norme di legge.

Condizioni Particolari

Le Condizioni particolari che seguono prevalgono su quelle generali in caso di discordanza.

Sezione: RESPONSABILITA' CIVILE

11 - Rischi assicurati

La Società si obbliga, nei limiti del massimale assicurato, a tenere indenne l'Assicurato e i familiari con lui stabilmente conviventi compresi i domestici e, limitatamente per questi ultimi anche da fatto doloso, di quanto essi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della loro vita privata.

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni –totali o parziali – dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'Assicurazione si intende estesa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche ai rischi derivanti:

- a) dalla proprietà dei fabbricati - ad uso di civile abitazione;
- b) da spargimento di acqua e rigurgiti di fogna; su ogni sinistro cagionato da spargimento di liquidi viene applicata una franchigia assoluta di € 100.00;
- c) dalla proprietà e conduzione di piscine, attrezzature sportive e per il gioco, giardini, parchi ed orti e relative recinzioni, cancellate e cancelli anche automatici;
- d) dalla caduta di antenne per la televisione e per radioamatori e di pannelli solari;
- e) dalla proprietà e uso di apparecchi domestici e elettrodomestici in genere;
- f) dalla proprietà e uso di giocattoli e modelli anche a motore;
- g) dalla pratica del campeggio, bricolage e giardinaggio compresa la proprietà e l'uso di macchine agricole anche a motore;
- h) dalla proprietà e uso dei velocipedi compreso il loro impiego da parte del personale domestico;
- i) dalla proprietà, detenzione e uso di armi anche da fuoco, per difesa, tiro a volo, tiro a segno, sempreché le armi siano state regolarmente denunciate alle Autorità competenti;
- l) dalla pratica della pesca anche subacquea;
- m) dalla proprietà e uso di imbarcazioni a remi e a vela compresi catamarani e tavole a vela;
- n) da intossicazione o avvelenamento causato da cibo o bevande;
- o) dalla pratica di sport a carattere dilettantistico, esclusi quelli indicati alla condizione particolare 11.1 e quelli aventi carattere professionale;
- p) per i danni a terzi -corporali o a cose - in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio di cose dell'assicurato;
- q) per le lesioni personali subite dagli addetti ai servizi domestici a seguito di infortuni da essi sofferti anche in occasione di lavoro. Sono considerati domestici anche le baby sitter, le persone alla pari, o altro personale anche se non iscritto a libro paga;
- r) per i danni causati al fabbricato non di proprietà dell'Assicurato o dei suoi familiari con lui stabilmente conviventi, se sono tenuti a risponderne ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile (rischio locativo);
- s) per i danni alle cose di proprietà degli albergatori o dei locatori consegnate o custodite dall'Assicurato e dai suoi familiari durante la loro permanenza in alberghi o in locali di proprietà di terzi; su ogni sinistro viene applicata una franchigia assoluta di € 100.00;
- t) arrecati in caso di guida di autoveicoli, motoveicoli e natanti non di proprietà dell'Assicurato o suoi familiari, per danni provocati al proprietario trasportato ed alle persone trasportate non considerate terzi nei confronti di questo ai sensi della legge n° 209 del 07.09.2005 e successive modifiche ed integrazioni, a condizione che l'Assicurato e i suoi familiari siano abilitati alla guida a norma delle disposizioni di legge.
- u) da fatti colposi non menzionati ai punti precedenti ma comunque verificatisi nell'ambito della vita privata.

11.1 - Esclusioni della sezione: Responsabilità civile

Non sono considerati terzi i familiari conviventi con l'assicurato.

L'assicurazione non è operante per i seguenti danni:

- a) derivanti da o inerenti all'esercizio della sua professione o contratto;
- b) alle cose che l'assicurato e i suoi familiari abbiano in uso, consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto previsto dalla condizione particolare 11.0, lettere r) e s);

- c) da circolazione di veicoli o natanti soggetti all'obbligo di assicurazione di cui alla legge n. 209 del 07.09.2005 e successive modifiche e integrazioni, e da impiego di aeromobili, nonchè alle persone trasportate sugli stessi, salvo quanto previsto dalla condizione particolare 11.0 , lettere t) , u) e v) ;
- d) derivanti dalla pratica dei seguenti sport : pugilato, rugby, lotta nelle sue varie forme, guidoslitta, sport aerei o attività aeree in genere ;
- e) derivante dalla pratica della caccia.

12.0 I diritti e gli obblighi di questa polizza spettano ai singoli assicurati.

L'Assicurato

La Società

